

DELIBERAZIONE 9 LUGLIO 2026

242/2026/E/COM

APPROVAZIONE DI DUE VERIFICHE ISPETTIVE, NEI CONFRONTI DI IMPRESE DI VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE, IN MATERIA DI FATTURAZIONE DI IMPORTI RIFERITI A CONSUMI RISALENTI A PIÙ DI DUE ANNI

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1394^a riunione del 9 luglio 2026

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito legge 481/95);
- il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge di bilancio 2018);
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge di bilancio 2020);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- le sentenze del Consiglio di Stato 29 dicembre 2023, n. 11358/2023 e n. 11360/2023;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 29 maggio 2015, ARG/gas 99/11 e il relativo Allegato A, Testo Integrato Morosità Gas (TIMG);
- la deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2015, 258/2015/R/com e il relativo Allegato A, Testo Integrato Morosità Elettrica (TIMOE);
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2016, 413/2016/R/com, recante, in Allegato A, il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV) e sue modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 22 febbraio 2018, 97/2018/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2018, 264/2018/R/com
- la deliberazione dell'Autorità 13 novembre 2018, 569/2018/R/com (di seguito: deliberazione 569/2018/R/com);

- la deliberazione dell’Autorità 8 luglio 2025, 307/2025/A, recante rinnovo del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e la Guardia di finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
- la deliberazione dell’Autorità 5 agosto 2025, 399/2025/R/com, recante “Revisione della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale” e, in Allegato A, il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV) in vigore dal 1° gennaio 2026;
- la deliberazione dell’Autorità 16 dicembre 2025, 549/2025/A con cui è stato approvato il proprio Bilancio di previsione per l’esercizio 1° gennaio – 31 dicembre 2026;
- il comunicato pubblicato sul sito dell’Autorità in data 1° marzo 2024 avente a oggetto il “chiarimento sulla regolazione in tema di prescrizione biennale in seguito alle sentenze del Consiglio di Stato, Sez. II, 29 dicembre 2023 n. 11358/2023 e n. 11360/2023”.

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 prevede:
 - all’articolo 2, comma 12, lettera g), che, tra l’altro, l’Autorità controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
 - all’articolo 2, comma 20, lettera c), che l’Autorità irroga, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all’effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri;
 - all’articolo 2, comma 22, che le imprese sono tenute a fornire all’Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l’adempimento delle sue funzioni;
- l’articolo 8 del d.P.R. 244/01 stabilisce che, fermo restando quanto previsto all’articolo 2, comma 22, della legge 481/95, il Collegio dell’Autorità può disporre, a norma del richiamato articolo 2, comma 12, lettera g), della medesima legge, accessi e ispezioni necessari ad accertare le modalità di svolgimento dei servizi rientranti nella propria competenza e a verificare l’adempimento degli obblighi dei soggetti esercenti i servizi medesimi;
- l’articolo 8, comma 2, del d.P.R. 244/01 stabilisce che i funzionari dell’Autorità, incaricati di procedere all’accesso o all’ispezione, vi procedono previa presentazione di copia della decisione del Collegio di cui al precedente alinea;
- ai sensi del citato articolo 8, comma 2, del d.P.R. 244/01, in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni o di esibire documenti richiesti nel corso dell’accesso o dell’ispezione, o di accedere alle

richieste fondate sull'effettuazione dei controlli, nonché nel caso in cui siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri, l'Autorità irroga le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;

- con la deliberazione 307/2025/A l'Autorità ha rinnovato il Protocollo di Intesa, relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di finanza, per l'effettuazione di accertamenti (controlli e ispezioni) nei confronti di soggetti sottoposti a regolazione nei settori di competenza dell'Autorità.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la legge di bilancio 2018 ha introdotto, all'articolo 1, comma 4, un regime di prescrizione biennale per i crediti vantati dagli operatori del settore energetico in relazione ai consumi pregressi, applicabile alle fatture di energia elettrica e/o di gas naturale con scadenza di pagamento successiva, rispettivamente, all'1 marzo 2018 e all'1 gennaio 2019, prevedendo, all'articolo 1, comma 5, la sola esclusione dei casi in cui la mancata rilevazione dei dati di misura fosse ascrivibile a responsabilità accertata dell'utente;
- la legge di bilancio 2020, all'articolo 1, comma 295, ha abrogato l'esclusione prevista dal citato comma 5 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018 a decorrere dal 1° gennaio 2020, con la conseguenza che, da tale data, il termine di prescrizione biennale trova applicazione anche quando l'erronea o mancata rilevazione dei dati di consumo sia dipesa da fatti di responsabilità accertata del cliente finale;
- l'Autorità, con la deliberazione 569/2018/R/com, ha adottato misure di rafforzamento degli obblighi informativi dei venditori e di gestione degli importi nei casi di fatturazione di ammontari riferiti a consumi risalenti a più di due anni per quei clienti finali che sono destinatari, di norma, delle tutele previste dalla regolazione del mercato *retail*, ovvero clienti finali dell'energia elettrica titolari di punti di prelievo alimentati in bassa tensione e clienti finali del gas naturale titolari di punti di riconsegna con consumi annui fino a 200.000 Smc;
- con la medesima deliberazione, l'Autorità ha, altresì, aggiornato la classificazione dei reclami di cui alla tabella 5 del TIQV, introducendo nell'ambito dell'argomento di primo livello 'fatturazione' il sub argomento denominato 'importi per consumi risalenti a più di due anni' al quale il venditore deve attribuire i reclami recanti contestazioni relative alla fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- nell'ambito di procedimenti istruttori avviati per i profili di propria competenza da altre autorità indipendenti riguardanti condotte poste in essere da imprese di vendita attive nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e, in particolare, nell'ambito delle consuete interlocuzioni avute con l'Autorità in merito al quadro regolatorio applicabile alle fattispecie concrete oggetto dei richiamati

procedimenti, sono emersi elementi da monitorare con attenzione in quanto potenzialmente indicativi di una non corretta gestione di casi di fatturazione di consumi risalenti a oltre due anni;

- gli elementi emersi dalle suddette interlocuzioni, a prescindere dalle singole fattispecie concrete, potrebbero sottendere anomalie nell'erogazione dei servizi di vendita e criticità rispetto alla regolazione dell'Autorità in materia di prescrizione biennale sopra richiamata.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare l'effettuazione di due verifiche ispettive nei confronti di imprese di vendita di energia elettrica e/o gas naturale in tema di regolazione attuativa delle norme legislative in materia di prescrizione biennale;
- selezionare le imprese di vendita presso cui effettuare le verifiche ispettive tra quelle oggetto di procedimenti svolti da altre autorità indipendenti per gli ambiti di loro competenza al fine di verificare, nello specifico, l'eventuale non conformità alle previsioni regolatorie in materia di prescrizione biennale;
- prevedere che le verifiche ispettive siano svolte congiuntamente, o disgiuntamente, nell'ambito del vigente Protocollo di Intesa fra l'Autorità e la Guardia di finanza, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi

DELIBERA

1. di approvare l'effettuazione di 2 (due) verifiche ispettive nei confronti di imprese di vendita di energia elettrica e/o gas naturale in materia di prescrizione biennale, da effettuare entro il 31 marzo 2027, secondo le modalità definite nel documento *“Verifiche ispettive nei confronti di imprese di vendita di energia elettrica e/o gas naturale, in materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni: oggetto e modalità di effettuazione”* allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*), nei confronti delle imprese individuate sulla base dei criteri rappresentati in premessa;
2. di disporre che le verifiche ispettive di cui al precedente punto 1. possano essere effettuate congiuntamente, o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di finanza nel quadro del vigente Protocollo di Intesa, previa notifica all'esercente interessato, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui avranno inizio le operazioni ispettive;
3. di notificare il presente provvedimento agli esercenti interessati mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC);
4. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di finanza ai sensi del vigente Protocollo di Intesa;

5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di finanza a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1° gennaio - 31 dicembre 2026;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

9 luglio 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua